



Milano, 3 dicembre 2020

CIRCOLARE N° 23/2020

Oggetto: Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157 recante “*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”

1. Premessa

È stato pubblicato sull'edizione ordinaria della Gazzetta Ufficiale dell'anno 161 n. 297 il Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157 (il c.d. “**Decreto Ristori - quater**”), recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La presente circolare informativa fornisce una prima analisi delle principali disposizioni in materia fiscale e di sostegno alle imprese e all'economia.

2. Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP

Il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dei redditi e dell'IRAP è prorogato per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione al 10 dicembre 2020.

Tuttavia, per le seguenti categorie di soggetti è prevista un'ulteriore proroga al 30 aprile 2021:

- per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un **calo del 33% del fatturato** nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019;
- a prescindere dal volume del fatturato e dall'andamento dello stesso, per le attività:
 - o che operano nei settori economici individuati agli **allegati 1 e 2 del Decreto Ristori Bis** e
 - o che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni rosse, nonché per i soggetti che gestiscono **attività di ristorazione** nelle regioni arancioni (individuate alla data del 26 novembre 2020).

La proroga del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e IRAP originariamente prevista dal Decreto Ristori *Bis* al 30 aprile 2021 è ora estesa anche ai soggetti non ISA.

3. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre

È sospeso il versamento

- dei contributi previdenziali,
- dei versamenti delle ritenute alla fonte
- dell'IVA

che scadono nel mese di dicembre 2020:

- per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un **calo del 33% del fatturato** nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
- per i soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in **data successiva al 30 novembre 2019**;
- per i soggetti che a prescindere dal volume del fatturato e dall'andamento dello stesso esercitano le attività economiche:
 - sospese ai sensi dell'**art. 1 DPCM 3 novembre 2020** in qualunque area del territorio nazionale,
 - o che gestiscono **attività di ristorazione** nelle regioni arancioni o rosse (al 26 novembre 2020),
 - o che operano nei settori economici individuati nell'**allegato 2 del Decreto Ristori Bis**, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle regioni arancioni o rosse (al 26 novembre 2020)

I versamenti sono sospesi fino al **16 marzo 2021**; dovranno essere pagati in un'unica soluzione entro tale data ovvero con quattro rate.

4. Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP

Ai sensi dell'art. 3 del DL "Ristori-quater", il termine per la presentazione, in via telematica, dei modelli REDDITI 2020 e delle dichiarazioni IRAP 2020, è prorogato – per tutti i contribuenti - al 10 dicembre 2020.

Il termine viene quindi a coincidere con quello relativo alla presentazione dei modelli 770/2020, a seguito della proroga disposta con l'art. 10 del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL "Ristori").

4.1 Presentazione delle dichiarazioni "tardive"

Per effetto della proroga, slitta al 10 marzo 2021 anche il termine per presentare i modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020 "tardivi", cioè entro 90 giorni dal previsto termine di presentazione.

4.2 Adempimenti “collegati” alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP

Per effetto della proroga al 10 dicembre 2020, sono conseguentemente differite anche le scadenze relative agli adempimenti “collegati” al termine di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP.

Sono quindi “posticipati” al 10 dicembre 2020, ad esempio, anche i termini per:

- la trasmissione telematica delle dichiarazioni “correttive nei termini” relative al periodo d’imposta 2019 (modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020);
- la trasmissione telematica delle dichiarazioni “integrative” relative al periodo d’imposta 2018 (modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019), al fine di beneficiare della disciplina applicabile in caso di presentazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (es. ravvedimento con sanzione ridotta ad 1/8 per l’infedele dichiarazione, compensazione “ordinaria” del credito);
- l’esercizio (o la revoca), nell’ambito del modello REDDITI 2020, dell’opzione per i regimi fiscali speciali (consolidato fiscale nazionale e mondiale, trasparenza fiscale e Tonnage tax).

5. Proroga dei termini definizioni agevolate (Rottamazione *ter*) e saldo e stralcio

Viene disposta la proroga al 1° marzo 2021 dei pagamenti legati alla rottamazione-*ter* e al saldo e stralcio relativi alle rate scadute nel 2020 e necessari per non perdere i benefici della definizione agevolata. Il nuovo termine è allineato alla scadenza per il pagamento della prima rata prevista nel 2021 per questi istituti.

6. Ampliamento beneficiari contributo a fondo perduto di cui al Decreto Ristori

I destinatari del contributo a fondo perduto di cui all’art.1 del Decreto Ristori è stata ampliata includendo alcune categorie di mediatori, agenti e rappresentanti di commercio. L’elenco esaustivo dei codici ATECO è presente nell’allegato 1.

E’ necessario che il fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore a due terzi dell’ammontare del fatturato del mese di aprile 2019.

Per gli agenti che avevano già chiesto il contributo ai sensi dell’ art. 25 del DL 34/2020, il contributo sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro il 15 gennaio 2021. Di fatto verrà accreditato sul c/c indicato nella richiesta inviata precedentemente. Per gli altri sarà necessario presentare istanza telematica all’Agenzia delle Entrate. L’importo del contributo sarà calcolato sulla base dei dati forniti nell’istanza.

L’ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo.

Nella prima fase, si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:

- 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
- 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro;
- 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro.

Ad ogni modo, viene comunque dato un importo minimo: di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per quanto riguarda i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019 è un valore pari a zero o positivo, la base di calcolo è pari all'importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Nel caso degli agenti e rappresentanti di commercio si applica la sola percentuale del 100%.

7. Razionalizzazione della rateizzazione

Viene effettuata una razionalizzazione della disciplina dell'istituto della rateizzazione concessa dall'agente della riscossione, per renderla più organica e funzionale.

Per le richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione consegua:

- la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e
- il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti salvi quelli già esistenti) e
- il divieto di avviare nuove procedure esecutive.

Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la necessità di dimostrare la "difficoltà economica" per accedere alla rateizzazione e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.

8. Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità prevista dal Decreto Ristori ed ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli

stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio viene erogata una nuova indennità *una tantum* di 1.000 euro.

9. Indennità per i lavoratori sportivi

Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute S.p.a., un'indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il contributo non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro (anche autonomo o da pensione) e del reddito di cittadinanza.

Per i percettori dell'indennità di cui al Decreto Ristori non è necessario presentare ulteriore domanda.

* * *

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.

<http://www.besassociati.it/circolari/>

D.L. 30.11.2020 n. 157 – Allegato 1

CODICE	CODICE ATECO	DESCRIZIONE	%
461201	46 12 01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
461403	46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
461501	46 15 01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
461503	46 15 03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%
461505	46 15 05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	100%
461506	46 15 06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461507	46 15 07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461601	46 16 01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
461602	46 16 02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
461603	46 16 03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%
461604	46 16 04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%
461605	46 16 05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%
461606	46 16 06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%
461607	46 16 07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%
461608	46 16 08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461609	46 16 09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461701	46 17 01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%
461702	46 17 02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
461703	46 17 03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
461704	46 17 04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari	100%
461705	46 17 05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	100%
461706	46 17 06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%

461707	46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
461708	46 17 08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461709	46 17 09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461822	46 18 22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
461892	46 18 92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
461893	46 18 93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100%
461896	46 18 96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
461897	46 18 97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
461901	46 19 01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461902	46 19 02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461903	46 19 03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%